Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 04 luglio 2012, n. 25745

Patente - Guida senza patente - Straniero residente da oltre un anno nello stato - Patente estera scaduta di validità - Reato - Sussistenza.

Lo straniero residente nello Stato da oltre un anno, che si ponga alla guida con patente scaduta di validità, risponde del reato previsto dagli artt. 116, comma tredicesimo, e 136, comma sesto, cod. strada. **(Cass. Pen., sez. IV, 4 luglio 2012, n. 25745) - [RIV-1212P1099] Artt. 116, 136, cs**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, ha affermato la colpevolezza di G. E. in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 13, C.d.S., come modificato dal D.L. n. 117 del 2007, a lui ascritto per avere guidato un'auto senza essere munito della prescritta patente di guida, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il giudice di merito ha accertato che l'imputato era munito di patente di guida albanese, scaduta di validità in data 16 gennaio 2008, e che lo stesso era residente in Italia dall'8 settembre 2003.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il G. che la denuncia per violazione o errata applicazione di legge.
Il ricorrente deduce che il fatto ascrittogli doveva essere inquadrato nell'ipotesi della guida con patente scaduta di validità prevista dall'art. 126, comma 7, C.d.S. e punita con sanzione amministrativa. L'art. 116, comma 13, C.d.S., infatti, punisce le condotte di chi guida senza essere munito di patente di guida, per non averla mai conseguita ovvero per essergli stata revocata o non confermata a seguito di visita medica. Nessuna di tali ipotesi risulta integrata nel caso in esame in quanto il ricorrente, fermato il 24 aprile 2008, era munito di patente di guida albanese scaduta di validità il precedente 16 gennaio 2008, sicché la sua patente non era stata né revocata, nè non confermata a seguito di visita medica. Il mancato rinnovo della patente, peraltro, era stato determinato da causa di forza maggiore, in quanto il ricorrente si trovava in Italia per lavoro e non aveva potuto sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie albanesi per ottenere il rinnovo della patente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza di annullamento di questa Corte con rinvio, in data 19 gennaio 2011, aveva già osservato che la validità delle patenti rilasciate da altri Stati è disciplinata dall'art. 136 C.d.S.. Nell'ipotesi di patente di guida straniera scaduta di validità i commi 6 e 7 di detto articolo distinguono due ipotesi, a seconda che, l'agente abbia acquisito la residenza in Italia da meno o da oltre un anno. Nel primo caso (comma 7) si applicano le sanzioni (amministrative) previste per chi

guida con patente italiana scaduta di validità nel secondo caso (comma 6) si applicano le sanzioni (penali) previste per chi guida senza patente.
L'annullamento con rinvio era stato disposto proprio a causa del mancato accertamento sul punto della risalenza nel tempo della residenza in Italia del G.. Accertamento che ha dato i risultati indicati in narrativa.
Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha equiparato, ai sensi dell'art. 136, comma 6, C.d.S., la posizione dell'imputato a quella del conducente di autoveicolo senza patente di guida sanzionato ai sensi dell'art. 116, comma 13, C.d.S..
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ultimo comma con le conseguenze di legge. (*Omissis*) **[RIV-1212P1099] Artt. 116, 136, cs**